

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

R I C O R R E

AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C. E 700 C.P.C.

LORENZO LETO, nato a Partinico il 5 marzo 1980, residente in Partinico (PA), C.F. LTE LNZ 80C05 G348F, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, l'indicazione del numero di fax 06.233248761 e dei seguenti indirizzi PEC, per le comunicazioni di cancelleria:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

IN PUNTO: mancata assegnazione di incarico di ruolo su posto di sostegno ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 in base al punteggio complessivo riportato negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2021/2022

* * *

F A T T O

1. Il ricorrente è docente inserito nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali Supplenze per la Provincia di Parma, nella classe di concorso ADSS (docente di sostegno scuole secondarie di secondo grado) **in posizione n. 76 con punti 13 (doc.1).**

2. È noto come l'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali”* ha previsto l'inserimento in ruolo di insegnanti di sostegno mediante una procedura straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Il successivo decreto del Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (**doc.6**) ha poi disciplinato le modalità di attuazione della norma, disponendo che *“I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. [...] In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”*.

4. In attuazione del DM 242 del 30 luglio 2021, l'Ambito Territoriale di Parma ha determinato le disponibilità di posti per l'immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 59 del d.l.73/2021, indicando 76 posti disponibili per la classe ADSS (**doc.7**), di cui, ad oggi, per effetto degli

scorrimenti e delle rinunce, ne risultano assegnati 63, residuandone, pertanto, una quota pari a circa 13, salvo diversi ed ulteriori conteggi. Invero, risultano essere stati attribuiti incarichi fino alla posizione n. 75 dell'originaria graduatoria (**doc. 1**).

5. Il ricorrente, pertanto, che pure sarebbe rientrato fra coloro che avrebbero avuto diritto al ruolo in base alle disponibilità iniziali dei vari istituti (in quanto 76esimo su 76 posti), a maggior ragione vi rientrerebbe oggi, stante l'avvenuto scorrimento e la conseguente rettifica dei posti disponibili.

6. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Parma, prot. 4199 del 19 agosto 2021, tuttavia, il ricorrente è stato escluso dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessore di titolo di specializzazione conseguito all'estero, non ancora riconosciuto in Italia (**doc.2**).

7. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso al TAR del Lazio che, con ordinanza della Sez. III bis, 15 dicembre 2021 n. 7253, ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato (**doc.3**).

8. Il ricorrente ha presentato successiva diffida all'Ufficio Scolastico di Parma in data 21 dicembre 2021 (**doc.4**), chiedendo il reinserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS su posto di sostegno per le Scuole Superiori (classe di concorso ADSS).

9. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma prot. 305 del 20 gennaio 2022 (**doc.5**) il ricorrente è stato quindi reinserito

nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS, senza acquisire, tuttavia, alcun incarico a tempo indeterminato o, finanche, a tempo determinato.

10. Si aggiunga che l'Ambito Territoriale di Parma ha provveduto ad assegnare degli incarichi ex art. 59, d.l. 73/2021, finalizzati all'assunzione in ruolo, a docenti, originariamente collocati in posizione immediatamente precedente al ricorrente, reinseriti con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero (vedasi il bollettino nomine allegato, **doc. 10**), non comprendendosi, pertanto, la ragione di tale trattamento differenziato nei confronti del ricorrente.

11. Ciò è ancor più vero ove si consideri come il ricorrente sia tutt'ora sprovvisto di alcun incarico anche a tempo determinato, con conseguente pregiudizio in termini economici e di avanzamento professionale.

* * *

12. L'esclusione del ricorrente dall'inserimento in ruolo su posto di sostegno ex art. 59 del d.l. 73/2021, pur essendo lo stesso in posizione utile, considerando, peraltro, i posti ancora disponibili dopo l'intervenuto scorrimento della relativa graduatoria provinciale, appare illegittimo. È quindi necessario richiedere, in via giudiziale, l'inserimento in ruolo con urgenza, trattandosi di misura straordinaria valida solo per l'Anno Scolastico 2021/2022 in corso, per i seguenti profili di

DIRITTO

QUANTO AL *FUMUS BONI IURIS* - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA A/ DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 – VALIDITÀ DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO

ALL'ESTERO IN CORSO DI RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'INSERIMENTO IN

G.P.S.

I.1 Il ricorrente ha conseguito il TFA sostegno per la scuola secondaria di secondo grado presso l'Università San Jorge di Saragozza, e ha presentato tempestiva istanza di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, mediante la piattaforma "*Riconoscimento professione docente*", attualmente in fase istruttoria (**doc.8**).

Con il predetto titolo, il ricorrente può legittimamente concorrere all'anno di prova ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

Infatti, l'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, dispone, infatti, con estrema chiarezza che: "*a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021*".

Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente "**conseguito**", anche all'estero. **Appare dunque sufficiente che sia stata presentata** al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università, in luogo del soppresso MIUR) **la domanda di**

riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all'estero,

domanda che parte ricorrente ha ritualmente presentato entro il 31 luglio 2021.

Detta interpretazione è suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, tuttora pienamente in vigore, vale a dire dall'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021 (**doc. 11**).

L'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dispone infatti che *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

La questione è stata definita in sede giurisdizionale da una recente sentenza del TAR Lazio, e segnatamente dalla Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411, che al punto 8.5 conferma quanto segue: *“8.5 Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che*

conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021". La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi" (doc.9).

Non vi è dubbio, pertanto, che alla luce della corretta interpretazione del dato normativo, **spetti al ricorrente l'assunzione in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di appartenenza**, e ciò anche in esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 16 dicembre 2021 n. 7253 (doc.3), che si limita ad attestare la legittimità dell'inserimento in graduatoria, rientrando poi nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni vicenda relativa al riconoscimento del rapporto di lavoro.

* * *

QUANTO AL PERICULUM IN MORA – CIRCA IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 59 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 SOLO PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il mancato conferimento dell'incarico determina in capo al ricorrente un danno grave e irreparabile e **mai più recuperabile**, in quanto il beneficio di cui all'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 è **solo per il corrente Anno Scolastico 2021/2022**.

Ed infatti il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 dispone che **"in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27**

*dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge [...] sono assegnati, a domanda [...] e danno accesso al ruolo" (art. 1 del DM 242/2021 – **doc.6**)*

La misura straordinaria non sarà quindi ulteriormente applicabile negli anni scolastici successivi.

Peraltro, anche la graduatoria nella quale è inserito il ricorrente, e i relativi elenchi aggiuntivi, hanno **efficacia annuale**.

Solo una pronuncia cautelare, anticipatoria degli effetti della sentenza di merito, può garantire tutela effettiva alla pretesa di parte ricorrente. L'attesa di una sentenza di un giudizio ordinario vanificherebbe, invero, le legittime aspettative della parte ricorrente.

Si chiede quindi che Codesto Ecc.mo Tribunale disponga, in via cautelare immediata, l'attribuzione di incarico dagli elenchi aggiuntivi GPS per la classe di concorso ADSS – Sostegno ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 d.l. 73/2021 citato.

* * *

IN SUBORDINE, CIRCA LA MANCATA ATTRIBUZIONE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI SUOI EFFETTI

Giova peraltro evidenziare come il ricorrente, nonostante l'intervenuto reinserimento in prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenza, avvenuto con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma prot. 305 del 20 gennaio 2022, non sia stato destinatario di alcun incarico, neanche a tempo determinato. Non vi è dubbio pertanto che, alla luce della corretta interpretazione del dato normativo, e in esecuzione del

provvedimento giurisdizionale del TAR Lazio del 15 dicembre 2021 n. 7253, **spetti al ricorrente, quantomeno, il riconoscimento degli effetti dell'incarico a tempo determinato e nello specifico:**

1) **il riconoscimento del punteggio, pari a 12 punti**, in base a quanto previsto dall'allegato 3, punto C.1. dell'O.M. 10 luglio 2020 n. 60 (**doc. 12**), ai docenti che prestano servizio viene attribuito un punteggio sulla base della durata dell'incarico. I 12 punti devono, quindi, essere riconosciuti anche al professor Leto con conseguente aggiornamento della sua posizione.

2) **il riconoscimento delle retribuzioni di categoria, di cui al Contratto Collettivo Nazionale**. Quanto al **ristoro economico**, ad oggi, il ricorrente non ha percepito alcuna retribuzione, nemmeno sulla base di un incarico di sostituzione.

Ove l'incarico annuale fosse stato legittimamente attribuito con decorrenza giuridico ed economica dal 1° settembre 2021, e sino al 31 agosto 2022, e per l'orario pieno di 18 ore, la retribuzione lorda complessiva sarebbe stata di € 15.600, fatti salvi migliori conteggi che potranno essere precisati solo al termine del corrente anno scolastico.

* * *

Alla luce delle ragioni suesposte, sussistendo necessità concreta ed immediata di circostanziata misura cautelare, il docente Lorenzo Leto, come in epigrafe difeso, rappresentato e domiciliato

R I C O R R E

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, ritenuta la sussistenza dei presupposti tutti di cui all'art. 700 c.p.c., preso atto dell'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla Graduatoria

Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Parma dichiarata dal TAR Lazio, Sez. III *bis* con ordinanza 15 dicembre 2021 n.7253, Voglia:

- - in via preliminare e urgente, previo accertamento del diritto dell'odierno ricorrente all'inserimento in ruolo quale insegnante di sostegno nella classi concorso ADSS della Provincia di Parma, ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ordinare alla resistente Amministrazione di disporre il conferimento dell'incarico predetto, mediante svolgimento del periodo di prova;

- nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all'inserimento in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di concorso ADSS della Provincia di Parma, ordinando, per l'effetto, alla resistente Amministrazione, di disporre il conferimento dell'incarico predetto, mediante svolgimento del periodo di prova.

- in subordine disporre, in ogni caso, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente al punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi in cui il ricorrente avrebbe potuto prestare servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, nella somma di € 15.600 o in quella ritenuta di giustizia.

Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano, oltre all'atto introduttivo:

1) Graduatoria GPS ADSS I fascia – USP Parma

- 2) Provvedimento di depennamento dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Parma, 4199 del 19 agosto 2021
- 3) Ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis, 15 dicembre 2021 n. 7253 (Parma)
- 4) Diffida USP Parma per il reinserimento I fascia e conferma incarichi GPS del 21 dicembre 2021
- 5) Decreto di reinserimento USP Parma prot. 305 del 20 gennaio 2022
- 6) Decreto Ministeriale P.I. 242 del 30 luglio 2021
- 7) Provvedimento USP Parma determinazione ruolo art. 59
- 8) Istanza di riconoscimento professione docente
- 9) Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411
- 10) Bollettino nomine ADSS
- 11) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020
- 12) Allegato 3, punto C.1. dell'O.M. 10 luglio 2020 n. 60

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Roma, 13 aprile 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti
